



COLOMBO
STUDIO MEDICO
SPECIALISTICO

VERSIONE ESTRATTA

**Modello organizzativo, di gestione e di controllo ai sensi del D.Lgs 231/01
di Studio Medico Specialistico Colombo S.r.l.**



COLOMBO
STUDIO MEDICO
SPECIALISTICO

ESTRATTO

1. PREMESSE

1. Premesse

Il presente documento è stato redatto e predisposto al fine di adeguare la struttura organizzativa della Studio Medico Specialistico Colombo S.r.l. (di seguito indicata “SMC” o la “Società”) alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di seguito indicato “Legge 231/01”).

A tal fine, su incarico del Consiglio di Amministrazione di SMC, i consulenti Avv. Giulia Trabalza e Dott. Pietro La Rosa hanno dato corso alle seguenti attività:

1. predisposizione di una relazione generale sull’attuale struttura organizzativa della Società e valutazione delle procedure esistenti ai fini della prevenzione della commissione di reati;
2. esame della normativa di riferimento ed esplicazione del modello organizzativo;
3. predisposizione della matrice rischi reato e del Modello Organizzativo che sia idoneo alla prevenzione dei reati confacenti alla realtà aziendale;
4. revisione del Codice di Etico e di Comportamento già adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2013, secondo il modello fornito dalla Regione Lazio (pubblicato in Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 40 del 16/5/2013);
5. attività di formazione della struttura interna sulle attività da porre in essere in base a quanto stabilito nella Legge 231/01.

ANALISI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DI CONTROLLO

E’ stata analizzata l’attuale struttura organizzativa e di controllo in essere presso la Società e, in termini operativi, si è dato corso alle seguenti attività:

- analisi della struttura organizzativa della Società;

- analisi della documentazione inviata alla nostra attenzione, e segnatamente:
 - ✓ Statuto attualmente in essere;
 - ✓ Atto costitutivo;
 - ✓ Organigramma;
- formazione dei soggetti apicali (proiezione di *slides* ed incontri con membri del Consiglio di Amministrazione e *managers*, responsabili di settore ed in generale con i soggetti apicali);
- predisposizione della matrice rischi e redazione del modello organizzativo idoneo per l'identificazione delle azioni necessarie all'allineamento dell'attuale struttura societaria al modello organizzativo suggerito e definizione delle linee guida per la relativa implementazione;
- identificazione dei principi generali per la costituzione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "O.d.V.", anche per brevità) e conseguenti regole di funzionamento.

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Dopo che il Consiglio di Amministrazione avrà approvato il presente documento comprensivo del modello organizzativo dovranno essere delineate le seguenti attività:

- designazione dell'O.d.V. e sua costituzione sulla base delle indicazioni fornite nel presente documento;
- eventuale adozione di Protocolli che fossero risultati necessari a seguito della predisposizione del modello organizzativo (modalità di formalizzazione e documentazione delle procedure, divulgazione, gestione e controllo del sistema di deleghe e responsabilità).



COLOMBO
STUDIO MEDICO
SPECIALISTICO

ESTRATTO

2. PARTE GENERALE

- Struttura organizzativa della società - [omissis]



COLOMBO
STUDIO MEDICO
SPECIALISTICO

ESTRATTO

PARTE SPECIALE
3. ESAME NORMATIVA

3. Esame Normativa - Responsabilità Amministrativa dell'Ente: l'Adozione del Modello Organizzativo

3.1 La Norma

Il costante processo di adeguamento e conformazione da parte del legislatore italiano a normative e principi di diritto sovranazionale sta modificando la fisionomia di taluni istituti giuridici, da sempre testimoni della nostra tradizione.

In tale contesto, da ultimo è stato superato il principio romanistico di cui al vecchio brocardo "*societas delinquere non potest*" ad opera del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 240), come modificato ed integrato – attuativo della legge delega n. 300/2000 di ratifica ed esecuzione di una serie di atti e convenzioni internazionali¹ - che ha introdotto la figura della responsabilità amministrativa, diretta e personale delle persone giuridiche², per la commissione di taluni reati da parte di persone fisiche ad esse incardinate (connessione soggettiva), che abbiano operato nell'interesse o a vantaggio dell'ente (connessione oggettiva).

La *ratio* della norma nel configurare una responsabilità dell'ente/Società nasce dall'esigenza di non punire solo gli autori materiali del reato, ma di coinvolgere attivamente l'ente nello sviluppo di un'attività di prevenzione di condotte illecite da parte del vertice e dei dipendenti, sanando così una evidente disparità di trattamento sanzionatorio tra soggetti imprenditori individuali e soggetti imprenditori collettivi, ma anche tra soggetti che operano all'interno dell'ente ed assumono decisioni nell'interesse dell'ente e l'ente stesso.

La norma si fonda così sull'individuazione degli attori del processo decisionale, soggetti in posizione apicale e subordinati, al fine di stabilire una responsabilità dell'ente, qualora l'illecito commesso sia il risultato di un'attuazione della volontà aziendale e non della volontà di un singolo nell'intenzione di perseguire un suo personale interesse o in linea generale un interesse estraneo all'ente.

¹ Elencati nella rubrica della legge delega 29 settembre 2000, n. 300.

² La disciplina è applicabile alle Società, alle associazioni riconosciute e non, agli enti pubblici economici (art. 1, comma 3).

Sebbene sia definita “*amministrativa*”, è ormai certo che tale responsabilità, se non riconducibile *tout court* a quella penale, configuri un *terzium genus*, in quanto pur comminando sanzioni tipicamente amministrative (pecuniarie e/o interdittive), presuppone un reato consumato o tentato, la cui cognizione, compete al giudice penale, con applicazione delle norme procedurali e delle garanzie del processo penale³.

L’ostacolo al riconoscimento di una responsabilità penale (anche) della persona giuridica, è storicamente identificabile nel (presunto) sbarramento costituzionale dell’art. 27 (“**la responsabilità penale è personale**”) da sempre interpretato come se la sola persona fisica potesse autodeterminarsi alla commissione di un atto criminoso.

Oggi, il D.Lgs n. 231/2001 introduce – certo con un procedimento logico tortuoso – il concetto per cui il reato commesso dal soggetto funzionalmente legato all’ente e finalizzato all’interesse o vantaggio di questo deve essergli riferito in virtù del principio di “*immedesimazione organica*”, essendosi realizzato per la colposa omissione da parte dell’ente al dovere di “*organizzazione*”, ossia all’adozione di idonee misure preventive e protettive dalla commissione dei reati⁴.

Un unico fatto produttivo del reato comporta la responsabilità dell’ente, a titolo amministrativo, nonché quella imputata alla persona fisica autore del reato, tipicamente penale.

L’art. 5 esclude la responsabilità amministrativa dell’ente, esclusivamente, nel caso in cui i soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo in parola abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

³ Cfr. AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Cedam 2002.

⁴ Si rinvia alle osservazioni della relazione accompagnatoria al decreto legislativo, pag. 3 e segg. Cfr. Paliero, Corriere giuridico, n. 7/2001, pag. 845.

3.2 Caratteristiche della responsabilità dell'ente

Per comprendere quali debbano essere le caratteristiche dei “*modelli*” in discorso, occorre soffermarsi in primo luogo sulla natura della responsabilità “*amministrativa*” degli enti/Società rispetto alla quale, nelle sue varie articolazioni, l'adozione dei “*modelli*” medesimi, nel rispetto dei requisiti indicati dagli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 231/2001, dovrebbe fungere da esimente.

Posta la natura sostanzialmente penale del nuovo sistema repressivo-sanzionatorio, vanno richiamati i “*tradizionali*” argomenti addotti a sostegno della tesi della non configurabilità di una responsabilità penale dei soggetti diversi dalle persone fisiche (*societas delinquere non potest*), al fine di comprendere come la nuova disciplina si coordini con tali principi, e quali siano, infine, i fondamenti della nuova responsabilità “*amministrativa*” degli enti.

L'ente diverso dalla persona fisica non avrebbe la capacità di autodeterminazione, necessaria per formare ed attuare un volontà criminosa segnata dai requisiti indispensabili del dolo o, quanto meno, della colpa.

La responsabilità dell'ente si basa sulla colpa, ed in particolare sulla “*colpa di organizzazione*” o sulla “*colpa di politica d'impresa*”, con evidente prevalenza del momento organizzativo – strutturale.

La colpa non sussiste qualora l'ente abbia chiaramente manifestato la propria contrarietà alla commissione di reati nel proprio interesse, ed abbia di conseguenza allestito un sistema organizzativo e gestionale idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. n. 231/2001, infatti, mantiene la struttura dualistica dall'adozione dei “*modelli di organizzazione e gestione*” anche ai reati commessi da “*soggetti apicali*”.

Ciò comporta, a nostro parere, la necessità di uno sdoppiamento dei “*modelli*”, che deriva dalla natura dualistica del sistema di responsabilità, dai differenti presupposti sui cui si basa la responsabilità dell’ente in relazione ai reati commessi dai soggetti “*in posizione apicale*” e da quelli del “*sottoposto ad altrui direzione*”, e dalle differenti funzioni che i “*modelli*” dovranno svolgere in ciascuno dei due casi.

Per evitare di incorrere in responsabilità per reati commessi da soggetti in posizione apicale, **l’ente/la Società dovrà quindi munirsi di un modello idoneo ad escludere ogni “colpa”** in relazione all’attività di prevenzione della commissione di reati ad opera di quegli stessi soggetti che ne determinano l’indirizzo al più alto livello, e ne formano e manifestano all’esterno la volontà.

3.3 Classificazione dei reati

Operando una precisa scelta di politica legislativa l’ordinamento ha individuato categorie omogenee di reati “*tipici*”, cui riferire la responsabilità amministrativa dell’ente.

Ai fini che qui interessano, procederemo ad illustrare brevemente le tipologie di reati che potrebbero essere commessi nell’ambito dello svolgimento delle attività tipiche della Società, tralasciando i reati che invece non si ritiene siano d’interesse per la tipologia di business che viene svolto dalla Società stessa.

Nel capitolo successivo contenente la matrice rischi, verranno richiamati i singoli reati che potrebbero essere commessi nelle specifiche aree a rischio reato e verranno indicati anche i soggetti che potrebbero porre in essere eventuali condotte delittuose.

3.3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

- **Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico** (art. 640 c.p.): “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”;

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis): “La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”;
- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 bis c.p.): “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”;
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316ter): “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro tremilanovecentonovantanove,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro venticinquemilaottocentoventidue. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”;

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-ter c.p.): “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro cinquantuno a euro milletrentadue. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro trecentonove a euro millecinquecentoquarantanove se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto e’ commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.”
- **Concussione** (art. 317 c.p.): “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”;
- **Corruzione per un atto d’ufficio** (artt. 318 e 321 c.p.): “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”;
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio** (artt. 319, 319 bis e 321 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”;

Circostanze aggravanti: “La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”;

- **Corruzione in atti giudiziari** (artt. 319ter e 321 c.p.): Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (artt. 320 e 321 c.p.): “Le disposizioni dell’art. 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”;
- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.): “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319”.



- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322 bis c.p.): “Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

3.3.2 Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01):

- **False comunicazione sociali** (art. 2621 c.c.):”Salvo quanto previsto dall’art. 2622 c.c., i consiglieri, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della societaria o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a un anno a sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalle Società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”.

- **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei soci creditori** (art. 2622 c.p.): “I consiglieri, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali

non rispondenti al vero ancorché oggetto di comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di Società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto, non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”;

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c): “I consiglieri che, occultano documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa”;



- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.): “ I consiglieri che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”;
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.): “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i consiglieri che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”;

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante** (art. 2628 c.c.): “I consiglieri che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica ai consiglieri che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”;

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.): “I consiglieri che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”;
- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.): “I consiglieri e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sottoscrizione reciproca di azioni o quote, in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”;



- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.): “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”;
- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.): “Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.): “I consiglieri, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena i consiglieri, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.
- **Corruzione tra privati nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 2635**: chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci, i liquidatori) affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando danni alla società, è punito con la reclusione da uno a tre anni.



- La norma è stata introdotta dal D.Lgs 38/2017 che ha ampliato i soggetti del reato di corruzione tra privati includendo anche le figure apicali di amministrazione e controllo e anche coloro che svolgono attività lavorativa con funzioni direttive presso società o enti privati.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.):** il D.Lgs 38/2017 ha introdotto la nuova fattispecie dell'istigazione a commettere il reato, prevedendo la medesima sanzione stabilita dall'art. 2635 c.c. ridotta di un terzo nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro non sia stata accettata.
- Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La norma punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."
Viene modificata anche la sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote. Il D.Lgs 38/2017 ha ulteriormente inasprito le sanzioni che adesso vanno da 400 a 600 quote.
- **Reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità:** Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

Reato di false comunicazioni sociali delle società quotate: Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

3.3.3 Delitti informatici

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.):** “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.”
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):** “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):** “Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o



consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater."

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.):** "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.):** "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità ; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.):** "Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, e' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo



comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni."

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.):** "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.):** "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):** "Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."
- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.):** "Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi

previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

3.3.4 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):** “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (1) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.”

- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.):** “Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il

prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.):** “La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.”
- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.):** “Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309):**
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”
- 3.3.5 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (“Testo Unico sulla Sicurezza”).**

L'introduzione di questa nuova fattispecie di reati anche alle persone giuridiche comporta per le imprese che si intendano dotare di un Modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati, un necessario coordinamento con quanto previsto dalle precedenti normative antinfortunistiche e di settore, tra cui, in *primis*, il D.Lgs 626 del 19 settembre 1994 e dal Testo unico sulla Sicurezza.

In particolare la normativa prevede le seguenti fattispecie di reato:



- **Omicidio colposo commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies):** “In relazione ai delitti di cui agli artt. 589 del c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.”
 - **Lesioni gravi o gravissime, commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies):** si applica la sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive possono essere comminate per una durata superiore a 6 mesi.
- 3.3.6 **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09.**
- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis):** “Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:.....a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.”
 - **Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3):** “La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra⁵ sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della

⁵ Art. 171: Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

-
- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.



paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis I. 633/1941 comma 1):** “Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”
- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis I. 633/1941 comma 2):** “Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”
- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno (art. 171-ter I. 633/1941):** “È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:



- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.



f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”
- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies I. 633/1941):** “La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”
- **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies I. 633/1941):** “Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da



rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

3.3.7 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.):** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

3.3.8 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”
- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):** “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre



utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):** “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

- **Autoriciclaggio:** si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3.3.9 Reati ambientali

Il Decreto n. 121/2011 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti giuridici anche in materia ambientale ed ha previsto :

- **Reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Capo I e II artt. 137 , 190, 256 e 260:** “Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni”.
- **Abbandono di rifiuti Art. 192:** “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.
- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art 256 comma 3:** “Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 260:** “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'art. 33 del medesimo codice. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.

Vale la pena di segnalare che la Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nuove fattispecie di reato presupposto quali: Inquinamento ambientale, Disastro ambientale nella fattispecie colposa e dolosa, e Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01):** Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01):** Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)**

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per **colpa**, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

- **Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.d) D.Lgs.231/01).** La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.



- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01):** Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività viene punito a sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

3.3.10 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. Il D.Lgs n.286/1998 prevede:

Art. 12: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Art 12-bis: Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

3.4 Aspetti procedurali

Il procedimento relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato è regolato dalle norme della Legge 231/01, nonché, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice di procedura penale e dal decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272.

Le disposizioni processuali relative all'imputato si applicano in quanto compatibili anche all'ente.

La cognizione di tali procedimenti è del giudice penale competente per i reati dai quali gli illeciti amministrativi dipendono.

Appare opportuno evidenziare che, la responsabilità dell'ente sussiste anche nei casi in cui l'autore del reato non è imputabile o non è stato identificato, o nei casi in cui il reato si estingue in tutti i casi previsti dal codice penale ad eccezione dell'amnistia.

Ciò determina che, l'estinzione del reato, conseguente alla prescrizione del medesimo per il decorso del tempo (art. 157 c.p.), non fa venir meno l'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente.

Resta, tuttavia, la improcedibilità dell'illecito amministrativo dell'ente, quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato, o presunto tale, ove, manchi una delle condizioni di procedibilità.

Va rilevato che, il procedimento per gli illeciti amministrativi dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti del presunto autore del reato, da cui l'illecito dipende.

La separazione del procedimento per illecito amministrativo può essere disposta dal giudice, esclusivamente, quando il procedimento penale instaurato nei confronti del presunto autore del reato è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti, istituto, denominato nel gergo giudiziario "patteggiamento") o, ai sensi dell'art. 438 c.p.p., secondo le modalità del c.d. giudizio abbreviato; quando è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari decreto penale di condanna nei confronti del presunto autore del reato; quando l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario; per ultimo, quando è stata ordinata dal giudice la sospensione del procedimento nei casi in cui è stata accertata l'incapacità dell'imputato, ai sensi degli art 71 c.p.p..

Appare opportuno, ai fini di una puntuale relazione sull'applicazione della Legge 231/2001, evidenziare che, nel processo penale l'ente partecipa a mezzo del proprio rappresentante legale, ad esclusione dei casi in cui quest'ultimo sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Val la pena sottolineare che è onere dell'ente, ai fini della partecipazione del processo penale, la redazione e conseguente deposito nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente di una dichiarazione che, a pena di inammissibilità, deve contenere: la denominazione dell'ente, le generalità del suo legale rappresentante, il nome e cognome del difensore e l'indicazione della procura speciale che deve essere conferita nelle forme previste dall'art. 100, comma 1, c.p.p. e depositata nella cancelleria del giudice procedente.

Nei casi in cui il legale rappresentante non comparisse nel procedimento penale, l'ente costituito e rappresentato dal mezzo di difensore.

L'art. 40 della Legge 231/01 prevede che l'ente sia assistito da un difensore d'ufficio nei casi in cui non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia o nei sia rimasto privo.

Nei casi in cui l'ente non si costituisce nel procedimento, il giudice ne dichiara la contumacia.

La Legge 231/01 tratta, altresì, delle **vicende modificative dell'ente** nel corso del procedimento, stabilendo che, nel caso di trasformazione, scissione o fusione dell'ente originariamente ritenuto responsabile, detto procedimento prosegue nei confronti dell'ente incorporante o dell'ente trasformato o che dei soggetti che risultino beneficiari della scissione.

Non si intende, in questa sede, analizzare i caratteri ed il contenuto della nuova disciplina; mentre, invece, appare opportuno focalizzare l'attenzione, in chiave critica, sul tema centrale: l'apparentamento di strumenti organizzativi e Gestori di prevenzione del reato, idonei ad avvalersi dell'esclusione assoluta della responsabilità dell'ente, ovvero della riduzione delle sanzioni all'uopo comminate.

3.5 Misure Cautelari

Il decreto non ha sottratto gli enti/Società dall'eventuale applicazione di misure cautelari da parte del giudice, nei casi in cui sussistano gravi indizi in ordine alla responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e quando vi siano fondati elementi da cui ritenere sussistente il concreto pericolo di reiterazione di detti illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari che il giudice può applicare all'ente con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, sono quelle previste dall'art. 9, comma 2°, della Legge 231/01, in particolare:



- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A.;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o l'eventuale
- revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel disporre le misure cautelari il giudice dovrà attenersi ai principi di adeguatezza e proporzionalità.

L'estrema misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta soltanto quando altra misura risulti inadeguata.

Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter risarcire integralmente il danno, eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato e le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire il reato della medesima specie di quello realizzato ed, infine, quando l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

E', comunque, garantito all'ente/Società il diritto di proporre impugnazione avverso i provvedimenti cautelari.

A tal fine, il decreto richiama *in toto* le disposizioni in materia del codice di procedura penale.

3.6 Sanzioni amministrative

La Legge 231/2001 ha, tassativamente, indicato le sanzioni da comminare nei casi di accertata responsabilità amministrativa degli enti/Società, anche in questo caso è utile una elencazione delle fattispecie.

a) Sanzione pecuniaria

Detta sanzione viene sempre comminata nei casi di illecito amministrativo, ed è applicata per quote, per un numero non inferiore a 100 né superiore a mille.

In sede di dosimetria della sanzione pecuniaria, da comminare in concreto, il giudice, nel determinare il numero di quote, deve uniformarsi ai criteri indicati dall'art. 11 della legge oggetto di commento.

Il giudice, in particolare, dovrà tenere conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dei comportamenti adottati dal medesimo ente *ex post* per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la reiterazione di illeciti amministrativi.

Val la pena evidenziare che il giudice dovrà fissare l'importo della quota avendo riguardo in concreto alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Ciò al fine di assicurare efficacia alla sanzione pecuniaria.

L'art. 12, infine, in materia di sanzioni pecuniarie, indica, tassativamente, i casi di riduzione della sanzione pecuniaria.

b) Sanzioni interdittive

Questo tipo di sanzioni si applicano in relazione ai reati per i quali sono, espressamente, previste, nel presupposto che ricorrano una delle seguenti circostanze: che l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la fattispecie incriminatrice è stata perpetrata da soggetti

che nell'ente assumono funzioni apicali, o nei casi in cui la commissione del reato sia operata da altri soggetti prive di funzioni direttive, in presenza di gravi carenze organizzative.

La seconda circostanza che deve ricorrere è rappresentata dalla reiterazione degli illeciti.

Va rilevato che le sanzioni interdittive non possono avere una durata superiore a due anni, mentre non si applicano nei casi indicati dal comma 1 dell'art. 12 del decreto in oggetto.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva, che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione stessa, dispone che l'attività dell'ente sia proseguita da parte di un commissario giudiziale, in presenza, tuttavia, di alcune condizioni indicate dall'art. 15 della Legge 231/01.

c) La confisca

Con la sentenza di condanna è sempre disposta, nei confronti dell'ente, la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Sono fatti savi i diritti acquisiti dai terzi buona fede.

d) Pubblicazione della sentenza

Per ultimo deve essere indicata la sanzione amministrativa rappresentata dalla pubblicazione della sentenza di condanna.

Si tratta di sanzione che può essere disposta solo quando all'ente sia stata applicata una sanzione interdittiva.

Le sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni dalla consumazione del reato, se non vi sono cause interruttive.

3.7 Responsabilità dell'ente e reato commesso dal soggetto "apicale" e dal "soggetto sottoposto all'altrui direzione"

L'art. 5 della Legge 231/01 distingue due tipologie di rapporto funzionale intercorrenti tra l'ente collettivo e la persona fisica, alle quali riconnette una diversa disciplina dell'esimente.

Il soggetto in “*posizione apicale*” è l’esercente funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente (ovvero di un’unità organizzativa autonoma), nonché colui il quale anche in via fattuale⁶ eserciti la gestione e il controllo.

Tale ampia categoria ricomprende tutti coloro i quali, membri di organi amministrativi, formalmente dotati di idonea delega di poteri, ovvero agenti in via meramente fattuale, esercitino funzioni decisorie e di vertice nell’ente⁷.

In tale ambito, devono ritenersi ricompresi anche coloro i quali esercitino “poteri di controllo” ex art. 2359 cod. civ., quali esercenti un potere di direzione unitaria in contesti di gruppo.

Il reato potrebbe in tal caso essere imputato all’ente controllante in quanto “in via di fatto” esercita la direzione e gestione unitaria delle partecipate, ovvero perché ha agito nell’interesse o a vantaggio di una di queste o dello stesso gruppo.

Sono distintamente considerati “*sottoposti alla direzione o vigilanza*”, i soggetti che operano nell’organizzazione con vincolo di subordinazione nei confronti degli “apicali”, eseguendone le scelte.

In tale categoria possono ricomprendersi oltre ai dipendenti, i collaboratori esterni, gli agenti, i *franchisees*, i concessionari di vendite, ecc.

In linea di principio, è esclusa la responsabilità dell’ente qualora il soggetto abbia agito nel proprio esclusivo interesse, ovvero di un terzo.

Come accennato in precedenza, la struttura dualistica del sistema di responsabilità impone di distinguere, nella redazione del “*modello*”, il caso dei reati commessi da soggetti in posizione apicale da quello dei reati commessi da “*soggetti sottoposti ad altrui direzione*”.

⁶ La prassi giurisprudenziale consolidata equipara, ai fini della responsabilità penale e civile, ai consiglieri legalmente nominati i direttori e, in genere, chiunque abbia concretamente esercitato funzioni di direzione e di gestione dell’ente.

⁷ Cfr. AA.VV., «I modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. n. 321/2001 sulla responsabilità degli enti» Le Società, Ipsa, n. 2/2002, pag. 154 e segg.

La relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001 precisa in proposito che: *“a differenza che nel caso di reato commesso da persona in ruolo apicale, qui l’onere di provare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del modello da parte dell’ente grava sull’accusa”*, che dovrà dimostrare, a dispetto della natura di esimente propria della circostanza in esame, che l’ente ha ommesso di adottare un idoneo *“modello”* preventivo, o che il *“modello”* eventualmente adottato non è efficiente.

La ragione di ciò sta nel fatto che qualora il reo non sia in posizione apicale, viene meno il nesso *“ontologico”* tra stato soggettivo del reo e *“colpa”* dell’ente.

La responsabilità dell’ente può essere esclusa qualora, nonostante l’inadempimento da parte di specifici soggetti degli obblighi di vigilanza e controllo loro imposti, l’ente abbia adottato un *“modello”* preventivo efficiente.

La regola di responsabilità per *“colpa organizzativa”* non fonda infatti la responsabilità dell’ente sulla prova dell’omesso controllo, o della negligenza, da parte del soggetto incaricato del controllo sul reo nell’organizzazione dell’ente, ma sulla prova di una *“generale e strutturale colpa di organizzazione nella prevenzione e protezione dell’azienda dallo specifico rischio da considerarsi alla stregua degli altri, più noti “rischi d’impresa” della commissione di un reato “della specie di quelli indicati”, da parte di un qualsiasi dipendente, o nuncius, dell’impresa stessa”*.

La commissione del reato derivante da negligenza dei preposti al controllo sul dipendente-reo, in altri termini non dimostra di per sé l’inefficienza del modello.

La violazione del modello, anche quando è *“significativa”* (e tale è sicuramente la violazione che si concreta nella commissione di un reato) non conduce al giudizio di inefficienza del modello, purché questo venga emendato di conseguenza.

L’art. 7 si limita a disporre che il modello preveda, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell’ente, e del tipo di attività svolta, *“misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*; l’ultimo comma aggiunge che il *“modello”* deve essere sottoposto a periodiche verifiche ed aggiornamenti, e che esso deve prevedere un idoneo sistema disciplinare (per chi lo viola).

La qualifica “*non apicale*” dei destinatari del “*modello*”, in questo caso, non rende più necessaria una posizione di terzietà ed indipendenza del responsabile dell’attuazione del “*modello*” stesso rispetto ai massimi vertici aziendali: è necessario e sufficiente, invece, che l’organizzazione dell’ente, in tutte le sue articolazione gerarchiche, sia allestita ed operi in maniera funzionale all’obiettivo della prevenzione dei reati commessi nell’interesse dell’ente.

In ogni caso, l’organo di vigilanza potrà esercitare i propri poteri di controllo e proposta anche in relazione allo stato di attuazione e di efficacia del “*modello*” in esame, e ad esso potranno essere affidate altresì attribuzioni specifiche, da inserire nel quadro dei processi decisionali dell’ente, senza che questi ne vengano stravolti.

Esiste infatti il rischio, da non sottovalutare, che il “*modello*” “*inceppi*” in qualche modo le catene gerarchiche aziendali, consentendo ai sottoposti di non osservare istruzioni provenienti da superiori, ovvero che, anche in questo caso, i costi di attuazione del modello siano superiori rispetto a quanto necessario per conseguire il risultato con evidenti diseconomie.

Il punto 3.4. della relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001 chiarisce quali siano i fondamenti dell’estensione dell’esimente alla responsabilità dell’ente per i reati commessi da “*soggetti in posizione apicale*”.

La relazione precisa che “la norma dell’art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 mira a disciplinare la responsabilità dell’ente nelle realtà oggettivamente complesse, in cui il *management* non si sviluppa più secondo un modello verticistico ma si distende piuttosto su di una (ampia) base orizzontale, con la conseguente frantumazione dei poteri decisionali dell’ente.

La relazione ministeriale precisa anche che la norma realizza un’**inversione dell’onere della prova**: nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’ente dovrà provare che il reo ha agito sostanzialmente contro il divieto di commettere reati impostigli dall’ente stesso violando con frode il “*modello organizzativo e gestionale*” instaurato dall’ente a tutela di tale divieto.

Lo *status* apicale del reo fa sì che non sia sufficiente, al contrario di quanto accade per i soggetti in posizione “*non apicale*”, che il modello sia idoneo ad escludere l’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza (nel caso di specie, si tratta infatti di soggetti che potrebbero non avere superiori gerarchici), ma occorre che il modello possa essere eluso soltanto fraudolentemente.

La norma impone la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del modello, senza curarsi delle possibili interferenze tra tale sistema e le “*sanzioni tipiche*”, in particolare della revoca e dell’adozione di responsabilità nei confronti dei consiglieri, previste dal diritto societario (identico problema si pone con riferimento ai lavoratori subordinati, in relazione ai sistemi sanzionatori previsti dalle norme legislative e contrattuali applicabili);

La norma non dà alcuna indicazione su chi debba deliberare in merito all’adozione del modello predisposto, se sia quindi compito del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci, se tale modello debba o meno essere inserito nello statuto societario, si potrebbe pertanto concludere che in assenza di un’indicazione precisa le parti possano avere ampia autonomia di scelta, tuttavia trattandosi di un modello che nella sostanza incide sull’organizzazione dal punto di vista aziendalistico e dunque sulla gestione dell’impresa l’organismo deputato all’adozione di un modello organizzativo uniformato alla legge 231/2001 è naturalmente l’organo gestorio.

Nel tentativo di delineare le caratteristiche del “*modello*”, occorre tenere conto di questi problemi.

Quanto alle caratteristiche del modello, la relazione ministeriale, seguendo il dettato dell’art. 6, comma 2. D.Lgs. n. 231/2001, precisa che il “*modello*” deve “*contenere una preliminare valutazione in ordine all’allocazione del “rischio reato”, assumendo così una portata selettiva in ordine alle attività più esposte al rischio di commissione dei reati*”, seguita da una “*procedimentalizzazione*” della formazione e dell’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione a tale rischio.

In particolare, devono essere previste “*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*” (art. 6, comma 2, lett. c), devono essere previsti “*obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli*” (lett. d), oltre ad un apposito sistema disciplinare (lett. e).

Nell’elaborazione del «modello», occorre tenere conto dei soggetti destinatari dello stesso, distinguendosi, come già detto, tra soggetti apicali e non.

Ciò posto, in primo luogo l’allestimento del modello impone l’individuazione del “rischio- reato” in relazione a ciascuna delle funzioni svolte dai soggetti indicati con specifico riferimento a ciascuna delle fattispecie criminose alle quali è applicabile il D.Lgs., n. 231/2001.

Va sottolineato che la norma dell'art. 6 comma 2, lett. c), impone di considerare sempre «a rischio reato» l'attività di gestione delle risorse finanziarie.

In secondo luogo, sarà necessario stabilire:

- un insieme di regole sostanziali alle quali si ispira l'attività della Società, ai suoi massimi livelli, ovvero un “**codice etico/ di comportamento**”, o una dichiarazione programmatica, che esprima la politica dell'ente di avversione alla commissione di reati nel suo interesse, in generale e con specifico riferimento alle fattispecie criminose cui si applica la disciplina della responsabilità degli enti;
- modalità procedurali per l'assunzione di qualsiasi decisione “a rischio reato”, attraverso idonee ripartizioni di compiti tra i vari soggetti interessati. In particolare, andrebbero inserite apposite **regole in tema di firma e spendita del nome dell'ente**, evitando che i poteri inerenti al compimento di operazione a “rischio reato” si concentrino in capo ad una sola persona;
- modalità specifiche di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione di reati (in particolare, dovrà essere impedita in ogni modo la redazione di “*fondi neri*” o “*contabilità parallele*”);
- flussi di informazione tra i vari soggetti interessati, tra questi ed altri organi dell'ente, e, in maniera specifica, rispetto all'O.d.V.;
- un sistema di **sanzioni disciplinari**, che possono anche consistere nella promozione, ad opera dell'O.d.V., che deve essere munito di poteri di iniziativa e di controllo, dell'irrogazione di sanzioni tipiche già previste dall'ordinamento societario (ad esempio, proposta all'assemblea di revoca dell'amministratore “*infedele*” ed eventuale esperimento dell'azione di responsabilità), ovvero dal rapporto contrattuale che intercorre tra l'ente ed i suoi rappresentanti, inclusi i direttori generali.

Nel suo complesso il “*modello*” deve essere congegnato in modo tale da diminuire al massimo il rischio di una elusione fraudolenta ad opera dei destinatari; la “*colpa di organizzazione*” dell'ente, infatti, potrà considerarsi venuta meno, qualora un reato sia stato comunque commesso, soltanto se l'elusione fraudolenta del modello non doveva essere prevedibile dall'ente attraverso l'impiego dei criteri di diligenza

appropriati rispetto alle dimensioni, alla struttura organizzativa, alla natura della sua attività ed all'entità del "rischio-reato" da prevenire di volta in volta.

Va tenuto presente, tuttavia, che, come precisato dalla relazione ministeriale più volte citata, l'art. 6. D.Lgs. n. 231/2001 comporta l'inversione dell'onere della prova in relazione all'efficacia preventiva del modello.

Pertanto, nel caso di commissione di un reato, spetterà all'ente dimostrare (prova non agevole), che la commissione del reato, o la modalità di aggiramento fraudolento del modello posta in essere, non erano ragionevolmente prevedibili, né prevenibili.

In conseguenza di quanto appena rilevato, il "modello" dovrà essere congegnato in modo da risultare ragionevolmente "a prova di frode", in relazione all'entità del "rischio- reato", tendo conto anche:

- dell'eventuale "movente" (importanza dell'operazione da compiere, permanenza nella carica, riconoscimento di benefici in termini di retribuzione o di altra natura), che potrebbe spingere il soggetto in posizione apicale a tenere un comportamento fraudolento allo scopo di eludere il «modello», e commettere un reato a vantaggio dell'ente;
- delle possibili modalità attraverso le quali il «modello» potrebbe essere fraudolentemente aggirato.

Qualora l'ente adotti un "modello" così concepito, l'eventuale aggiramento fraudolento dello stesso e la commissione di reati nell'interesse dell'ente, potranno considerarsi come eventi ragionevolmente non prevedibili da parte dell'ente, con la conseguenza che la commissione del reato non risulterebbe più automaticamente idonea a dimostrare *ex post* l'inadeguatezza del modello.

Il rischio fondamentale da evitare nell'elaborazione del "modello" è che questo abbia effetti paralizzanti nei confronti degli organi di gestione, ovvero introduca costi ulteriori rispetto a quanto necessario per garantirne l'efficacia "preventiva".

L'elaborazione del modello impone dunque, a nostro avviso, la perfetta conoscenza dei processi decisionali interni.

3.8 Esimenti

Nonostante la rigidità dell'impianto normativo, incentrato sulla presunzione della responsabilità diretta dell'ente, ove il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio di questo da soggetti operanti in "*posizione apicale*", **l'ente (art. 6) non risponde personalmente se prova (inversione dell'onere probatorio) che:**

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei ad una funzione di prevenzione del reato verificatosi;
- è stato affidato al proprio interno, ad un organismo autonomo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, curandone l'aggiornamento;
- i soggetti hanno realizzato il reato, eludendo fraudolentemente i modelli adottati;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo suddetto.

L'assunzione, preventiva e coordinata, di codici di comportamento e di programmazione dell'attività decisionale e di controllo in specifiche aree e funzioni aziendali, valutate "*a rischio*" dall'ente medesimo, oltre all'attivazione di un organismo interno di vigilanza, attivo e *super partes*, configurano gli strumenti che potranno essere ritenuti idonei ad escludere la responsabilità diretta del soggetto collettivo nel caso in cui sia stato realizzato un reato⁸.

L'adozione di tali strumenti di per sé facoltativa, diviene obbligatoria per coloro i quali intendano beneficiare dell'esonero da responsabilità personale per *risk management*, sempre che non si configurino come enti di piccole dimensioni.

⁸ Cfr. R. Calmieri, «Modelli organizzativi, diligenza e "colpa" amministrativa dell'impresa», in *Diritto e pratica della Società* n. 10/2001, pag. 7; Rordorf, *Le Società*, Ipsa, n.11/2001, pag. 1297.

L'esigenza della prevenzione del reato attraverso la disciplina di ciascuna funzione, fase e area dell'attività imprenditoriale, porta seco l'effetto di procedimentalizzare, burocratizzare i rapporti interni, standardizzare le fasi operative.

Ma ciò, risulta inconciliabile, con le esigenze d'impresa e l'esercizio del relativo rischio. La regolamentazione dei singoli processi non dovrà spingersi oltre un accettabile livello di rigidità, ignorando le variabili connesse all'esercizio della discrezionalità da parte del soggetto agente, o preconstituendo *output* cui far coincidere il risultato di ciascun processo.

Un corretto approccio metodologico dovrà fissare principi certi e predeterminati, regolanti l'espletamento di ciascun processo, come ad esempio il principio gerarchico, quello del controllo e della verifica, quello della raccolta e del vaglio preventivo di tutti i dati indispensabili all'assunzione della decisione, la documentabilità e consultabilità degli atti di ciascun procedimento, la trasparenza e riservatezza dei dati trattati.

Riprendiamo il discorso in ordine all'effetto esimente previsto dalla legge.

La conformazione dell'ente/Società alle prescrizioni organizzative del D.Lgs n. 231/2001 produce, a seconda dei casi, la declaratoria di esclusione della responsabilità amministrativa, ovvero l'applicazione di una sanzione minore o meno rigida

Tuttavia, l'applicazione dell'esimente resta condizionata alla valutazione discrezionale del giudice penale, chiamato a valutare *ex post* (laddove un reato sia stato consumato o tentato) se il modello assunto dall'ente e/o le garanzie adottate dall'organizzazione, fossero *ex ante* idonee ad impedire la commissione di quel reato.

Operazione valutativa certamente disagiata, ancor più considerando che l'ente dovrà dimostrare sia l'efficacia del modello adottato, che la dolosa disapplicazione di esso da parte dell'amministratore infedele, pur mosso da un nobile movente, quale l'interesse dell'ente.

Ne consegue la definizione di un paradigma: il modello traccia il confine specifico dell'azione del soggetto "*apicale*" che, ove superato scientemente, comporta il disconoscimento da parte dell'ente, vincolato *in primis* al corretto funzionamento dell'organizzazione.

3.9 Procedura societaria per l'adozione dei modelli organizzativi

La prassi applicativa ha individuato il consiglio di amministrazione (o il consiglio di gestione) ovvero l'organo gestorio comunque composto, quale organo deputato all'adozione del modello, il ragionamento è semplice, soltanto chi è chiamato a dirigere la *governante* societaria può decidere se adottare un modello che incide sull'organizzazione intrinseca della Società medesima.

In ogni modo, ciascun ente collettivo (dotato o meno di personalità giuridica) interessato ad avvalersi dell'esonero di responsabilità amministrativa/penale, dovrà adeguarsi al dettato della norma.

Da un punto di vista operativo, ribadendo quanto già delineato, in ordine alla competenza dell'organo gestorio all'adozione del modello, l'adeguamento alla legge può essere articolato in una serie coordinata di interventi ed in diverse fasi che vengono di seguito rassegnate per sintesi, fermo restando che ragioni di opportunità potrebbero indurre i consiglieri ad adottare un passaggio di ratifica da parte dell'assemblea dei soci della decisione dei *managers* di adeguare l'organizzazione d'impresa alla legge 231/2001.

Interventi e fasi propedeutiche all'adozione del modello:

- **determinazione dei principi etici cui l'ente/Società intenda uniformarsi**, operazione che richiede la definizione, condivisione e assunzione di codici di autodisciplina intesi a istituzionalizzare valore, regole e principi informanti la stessa fisionomia dell'ente e dei singoli⁹;
- **inventariazione delle aree aziendali di possibile commissione dei reati tipici**, mediante la mappatura delle aree interne e/o funzioni valutate "*sensibili*" alla realizzazione dei reati elencati, ovvero ritenute tali dall'ente, in considerazione dei propri caratteri dimensionali, organizzativi e operativi;

⁹ Sovente in tali codici sono disciplinati aspetti delicati, quali ipotesi di conflitto di interesse l'utilizzo di notizie riservate fino all'insider trading, al gestione di aspetti finanziari fino al finanziamento illecito di partiti.



- **predisposizione di modelli comportamentali**, destinati a standardizzare la formazione e l'attuazione dei processi decisionali in ciascun ambito ritenuto "*sensibile*", mediante la scomposizione in fasi coordinate e la procedimentalizzazione dell'iter decisionario, distinguendolo con le fasi valutativa, esecutiva e di controllo:
- **definizione di strumenti interni** individuazione e gestione delle risorse finanziarie connesse all'esercizio di ciascuna funzione, attesa la valenza necessariamente "*sensibile*" di tale attività ex art. 6, comma 2, lett. C), "trasversale" ad ogni area o processo aziendale¹⁰;
- **esternalizzazione dei modelli adottati**, mediante la pubblicizzazione, condivisione e formazione dei destinatari¹¹.

ESTRATTO

¹⁰ Altra area da considerare in sede di definizione del modello è quella della tutela della privacy ex legge n. 675/1996, che impone un coordinamento delle prescrizioni del modello con le condizioni e le garanzie di trattamento di dati personali, sia effettuati con supporto cartaceo, che informatico.

¹¹ La condivisione dovrà riguardare anche i consulenti e collaboratori esterni all'ente, che dovranno essere informati della vigenza dei modelli e dovranno accettare il contenuto.



COLOMBO
STUDIO MEDICO
SPECIALISTICO

ESTRATTO

PARTE SPECIALE
4. MODELLO ORGANIZZATIVO A TENDERE

4. Corretta progettazione e attuazione del modello di organizzazione e di gestione

L'individuazione delle responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 non risulta sempre agevole ed univoca in quanto, la fase dell'assunzione delle decisioni potrebbe non essere presidiata dal vertice strategico e nel qual caso si tratta di verificare a chi di fatto è attribuito l'esercizio del potere decisionale e di quali interessi è portatore.

Il processo decisionale si inserisce poi in una struttura organizzativa che può differire nella sua configurazione da ente ad ente risultando più o meno complessa ed articolata.

Possiamo quindi trovarci di fronte ad una struttura semplice, ad una struttura burocratica, ad una struttura professionale, ad una struttura divisionale od una struttura specificamente costituita.

Il modello di prevenzione non è unico per tutte le realtà degli enti ma trova differenziazione in relazione alla peculiare struttura organizzativa dell'ente in cui deve operare.

Se differenti sono i sistemi di prevenzione, uniche per tutti dovrebbero essere le logiche generali alle quali deve rispondere la progettazione di tali sistemi affinché gli stessi possano definirsi *“idonei a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio”*.

Ci si domanda cosa significa dare un giudizio sui requisiti di corretta progettazione e sulla idoneità dei meccanismi di attuazione e funzionamento dei modelli di organizzazione e, di gestione dai quali dipende la possibilità di positiva difesa dell'ente.

Si ritiene che i requisiti che il modello organizzativo “a tendere” (nel significato di modello “ideale”) dovrà soddisfare possano essere, in via esemplificativa, i seguenti:

- 1) mappatura delle aree di rischio
- 2) previsione di adottare procedure idonee a prevenire il verificarsi dei reati
- 3) nomina di un Organismo di Vigilanza avente le caratteristiche indicate dalla norma
- 4) previsione di un adeguato sistema disciplinare per i casi di violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico
- 5) adozione di un adeguato programma di formazione e divulgazione del Modello Organizzativo all'interno delle funzioni aziendali.

4.1 **Mappatura delle aree di rischio**

Il legislatore all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 si è preoccupato di delineare le componenti del *modello di prevenzione* che tenga conto della tipologia dei reati da prevenire.

Si tratta innanzitutto di un'**operazione di mappatura delle strutture e dei processi aziendali** che si concreta in un documento che deve essere periodicamente rivisto ed aggiornato ogni qual volta siano intervenute delle modifiche significative sull'organizzazione dell'ente (ristrutturazione aziendali ma anche modifiche interne all'organizzazione).

Successivamente si procede ad individuare quali possano essere le **aree organizzative più esposte al rischio di commettere reato** ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Si tratta di verificare l'esistenza e il corretto funzionamento del:

- **sistema dei poteri aziendali e di eventuali deleghe** (l'ente deve garantire un assetto formalizzato ed ordinato del processo di formazione delle decisioni e dell'attuazione delle stesse al fine di permettere in ogni momento l'individuazione chiara ed univoca del ruolo e delle responsabilità di ciascun soggetto all'interno del processo decisionale);
- **sistema normativo interno** (l'ente deve dotarsi di un Codice Etico che contenga le linee generali e le procedure di dettaglio, che disciplinino il processo di assunzione e implementazione delle decisioni nelle aree individuate come sensibili).

In particolare, nella sezione dedicata alla mappatura dei reati contenuta nell'Allegato "Matrice delle attività sensibili", verranno delineate le fattispecie di reato che potrebbero venire commesse nelle principali "aree a rischio" con l'indicazione delle attività che potrebbero essere poste in essere, per quali finalità e da quali soggetti potrebbero essere commesse. Questa attività di mappatura ha lo scopo precipuo di evidenziare in quale aree dell'attività aziendale sarà necessario operare al fine di ridurre il rischio di commissione di reati.

L'ulteriore attività necessaria al fine di avere un modello di prevenzione efficace ed idoneo allo scopo di ridurre al minimo la soglia di rischio di commissione dei reati, riguarda l'adeguamento delle procedure interne delle Società ovvero l'adozione di nuove laddove fossero mancanti.

4.2 Le procedure aziendali

Le procedure aziendali sono dei documenti predisposti per far rispettare determinate modalità di gestione delle attività aziendali. In genere le procedure possono avere contenuto normativo (come le procedure che esprimono una semplice imposizione) ovvero organizzative che producono costi/spese. Nel caso di specie, SMC è provvista di diverse procedure, così come richieste dalla normativa in materia di gestione della qualità, con idonee istruzioni tecniche.

E' intenzione della Società procedere in tempi brevi all'adeguamento di tali procedure nonché all'implementazione delle procedure che risultassero mancanti, al fine di prevenire al massimo la commissione di reati da parte dei soggetti coinvolti nelle attività della Società stessa.

4.3 Sorveglianza sul modello: l'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs, n. 231/2001 prevede che l'ente non risponda del reato commesso dai soggetti che in esso operano qualora *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

E' necessario identificare a quale organismo deve essere attribuito il ruolo di vigilanza sui modelli, esplicitandone innanzitutto le caratteristiche per poi soffermarsi sul contenuto delle attività di vigilanza.

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo. Ciò consente, in astratto, di optare, sotto il profilo quantitativo, per una composizione sia mono che plurisoggettiva e, sotto quello qualitativo, di membri esterni e/o interni

La scelta tra le possibili soluzioni ha tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, è stata ritenuta idonea ad assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Nella scelta della composizione dell'Organismo, pertanto, si dovrà tenere conto di molteplici fattori; la dimensione dell'impresa, la diffusione della stessa sul territorio nazionale, la tipologia dei rischi individuati a seguito della relativa audit, tenendo altresì conto dei contributi forniti sul punto dalla giurisprudenza e dalla dottrina nonché delle precedenti esperienze di altre aziende.

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;

- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
- presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Si tratta di attività specialistiche, prevalentemente di controllo, che presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, nonché una continuità di azione elevata.

I requisiti dell'Organismo di Vigilanza previsti dalla norma sono:

(A) Autonomia ed indipendenza

L'interpretazione di questi requisiti ha determinato non pochi dubbi e perplessità. È chiaro che, ad esempio, il pagamento di un compenso alla persona, interna o esterna all'ente, per l'attività in argomento non costituisce causa di "dipendenza".

I requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalità dell'Organismo e, in particolare, ai compiti che la legge assegna allo stesso (sui requisiti dei singoli componenti si dirà tra breve). La posizione dell'Organismo nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più

elevata possibile e prevedendo il “riporto” al massimo vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'Organismo non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Con riferimento all'Organismo a composizione plurisoggettiva ci si deve chiedere se i requisiti di autonomia ed indipendenza siano riferibili all'Organismo in quanto tale ovvero ai suoi componenti singolarmente considerati. Si ritiene che con riferimento ai componenti dell'Organismo reclutati all'esterno i requisiti di autonomia ed indipendenza debbano essere riferiti ai singoli componenti. Al contrario, nel caso di composizione mista dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Nell'ipotesi di un Organismo a composizione monocratica, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi in capo al componente interno dovrebbe essere attentamente valutata sia con riguardo alla titolarità di compiti operativi che anche di eventuali funzioni di controllo già esercitate nell'ambito dell'ente.

(B) Professionalità

Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico.

Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc.

Con riferimento, invece, alle competenze giuridiche, non va dimenticato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e che l'attività dell'Organismo (ma forse sarebbe più corretto dire dell'intero sistema di controllo previsto dal decreto in parola) ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

(C) Continuità di azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire, come già detto, anche pareri consultivi sulla costruzione del Modello, affinché questo non nasca già con punti di debolezza o falle in riferimento ai reati che si intende evitare: pareri consultivi, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi.

Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sia nel caso di un Organismo composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto, in via esclusiva o anche, da più figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.).

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, è rimessa allo stesso Organismo, il quale in questi casi disciplina il proprio funzionamento interno.

A tale proposito è opportuno che l'Organismo formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.). Non è, invece, opportuno che tale regolamento sia redatto ed

approvato da organi societari diversi dall'Organismo di cui ci occupiamo giacché questo potrebbe far ritenere violata l'indipendenza dello stesso.

4.3.1 Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un Organismo ad hoc

Così illustrate le attività da svolgere ed i principali requisiti che l'Organismo deve possedere, occorre accertare se, in prima approssimazione, alcune funzioni o strutture aziendali già esistenti possano risponderci: in tal senso l'attenzione va prioritariamente alle funzioni Personale e Organizzazione, Legale, Amministrazione e controlli gestionali e, per la salute e sicurezza sul lavoro, servizio di prevenzione e protezione.

Con riguardo alle prime tre funzioni, si ravvisano almeno due elementi che sconsigliano questa opzione. In primo luogo tali funzioni/strutture mancano delle figure professionali in possesso delle tecniche e degli strumenti appena descritti; secondariamente, trattandosi di funzioni a cui sono attribuiti importanti poteri decisori e deleghe operative, potrebbero, singolarmente considerate, difettare dell'indispensabile requisito dell'indipendenza ed obiettività di giudizio sull'iter di un processo o di un atto o sull'operato di un dipendente.

Analogamente, è da escludere, relativamente alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la conferibilità del ruolo di Organismo di controllo al "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" di cui al D. Lgs. n. 626/1994. È indubbio come lo stesso soggetto svolga un ruolo operativo e sia quasi sempre inserito all'interno di precise gerarchie aziendali dalle quali dipende o, quando esterno all'azienda, vincolato da rapporti contrattuali con esponenti delle predette gerarchie aventi ad oggetto le attività di controllo in parola.

Le società che ne siano provviste potranno in alternativa decidere di attribuire il ruolo di Organismo alla funzione di Internal Auditing.

A questa funzione viene usualmente attribuito - oltre al compito di effettuare indagini di carattere ispettivo - anche quello di verificare l'esistenza ed il buon funzionamento dei controlli atti ad evitare il rischio di infrazioni alle leggi in generale, tra cui, ad esempio, quelle sulla sicurezza, sulla protezione dell'ambiente ed in materia di privacy.

Trattasi di verifiche che riguardano anche i comportamenti quotidiani di chi svolge mansioni operative in questi ambiti e che attengono, quindi, lato sensu, anche all'etica individuale ed aziendale.

Queste ulteriori considerazioni consentono di meglio comprendere come la funzione di Internal Auditing - se ben posizionata e dotata di risorse adeguate - sia idonea a fungere da Organismo ex D. Lgs. n. 231/01. Peraltro, nei casi in cui si richiedano a questa funzione attività che necessitano di specializzazioni non presenti al suo interno, nulla osta a che essa si avvalga di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

Infine, un'ulteriore alternativa per le imprese è rappresentata dalla istituzione di un Organismo ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva.

In entrambi i casi, fatta sempre salva la necessità che la funzione di cui alla lett. b) dell'art. 6, sia demandata ad un organo dell'ente, nulla osta a che detto organo, al quale sarà riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché del loro aggiornamento, possa avvalersi delle specifiche professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti, tuttavia, dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo .

Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente con le maggiori specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo.

4.3.2 Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza

Resta ora da approfondire il significato concreto della previsione contenuta nella lettera d) del secondo comma dell'art. 6, in tema di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo.

L'obbligo di informazione all'Organismo sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Se questo è lo spirito della prescrizione normativa, allora è da ritenere che l'obbligo di dare informazione all'Organismo sia rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato e riguardi: a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

L'Organismo dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Va chiarito che, le informazioni fornite all'Organismo mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

Nel disciplinare un sistema di reporting efficace sarà opportuno garantire la riservatezza a chi segnala le violazioni. Allo stesso tempo, sarà opportuno prevedere misure deterrenti contro ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma.

Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d. rumors interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l'Organismo viene ad assumere anche le caratteristiche dell'Ethic Officer, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o, infine, nei casi più delicati al Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo va segnalato la recente introduzione nel mese di novembre 2017 del “whistleblowing” attraverso l’inserimento dopo il comma 2 dell’art. 6 del D.lgs 231/01, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ai sensi dei quali i Modelli Organizzativi previsti nell’ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno da ora prevedere uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l’ente di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Inoltre, il Modello dovrà prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante nonché misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

4.3.3. L’Organismo di Vigilanza nelle piccole imprese

L’articolo 6 comma 4 del D.Lgs 231 consente alle imprese di piccole dimensioni di affidare i compiti dell’organismo di vigilanza all’organo dirigente. Il legislatore ha voluto tenere in debito conto le problematiche che si pongono quelle categorie di enti che, per la loro dimensioni o per la semplicità della struttura organizzativa, non dispongono di una funzione o di una persona che abbia compiti di monitoraggio del sistema di controllo interno. Per tali enti l’onere di istituire un organismo *ad hoc* potrebbe non essere economicamente conveniente. Pertanto, in tali situazioni, il legislatore ammette la possibilità che venga indicato quale organo di vigilanza l’organo dirigente, a condizione che lo stesso si avvalga di consulenti esterni per effettuare le verifiche periodiche sul rispetto ed efficacia del Modello.

4.4 Sistema Disciplinare

Il sistema disciplinare deve operare per un principio di equità e di coerenza nei confronti di soggetti in posizione apicale, che rispondono sia delle responsabilità di vigilare sul comportamento dei propri collaboratori, sia nei confronti dei soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei primi.

L'adeguata sanzione per le persone responsabili di una violazione è fattore determinante per il corretto funzionamento del modello di prevenzione ed essa dovrà fare riferimento alla specifico caso in esame.

Il presente Modello di organizzazione, di gestione e controllo prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure ivi indicate, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico. Tale sistema disciplinare è volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

La Società infatti, ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale.

Le sanzioni ivi previste variano a seconda della natura del rapporto che lega la società al soggetto che violi le procedure previste nel Modello di organizzazione e gestione.

Tali rapporti sono riconducibili a cinque categorie:

- (i) rapporti di lavoro subordinato;
- (ii) rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato;
- (iii) rapporti commerciali o di fornitura nei confronti della Società;
- (iv) rapporti con amministratori e sindaci

4.4.1 Rapporti di lavoro subordinato

L'inosservanza delle misure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi della D.Lgs. n. 231/01, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico costituisce una violazione delle disposizioni impartite dal datore di lavoro.

Tale violazione può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti nel singolo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al dipendente che ha violato la procedura.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Le norme procedurali dovranno essere quelle previste dalla legge e dal C.C.N.L. applicato al lavoratore, ivi comprese tutte le garanzie e prerogative in esso previste. In ogni caso la comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari potranno essere impugnati dal lavoratore secondo i termini e le forme previste dalla legge e del C.C.N.L. di riferimento.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate saranno determinate in relazione:

- a) alla gravità delle violazioni commesse e proporzionate alle stesse;
- b) alle mansioni del lavoratore;
- c) alla prevedibilità dell'evento;
- d) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- e) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

- f) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza ed alla conseguente intensità del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro;
- g) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

4.4.2 Rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi della D.Lgs. 231/01, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico aventi funzione preventiva al compimento dei reati previsti dalla legge da parte di ciascun lavoratore autonomo o parasubordinato, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale (che andrà quindi rivisto e modificato), la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/01.

4.4.3 Rapporti commerciali o di fornitura con la Società

L'inosservanza delle misure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi della D.Lgs. n. 231/01, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale (che andrà quindi rivisto e modificato), la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/01.

4.4.4 Rapporti con gli amministratori

In caso di violazione accertata del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Organismo informerà l'intero Consiglio di Amministrazione della Società che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non avviasse alcuna iniziativa, l'Organismo procederà ad informare per iscritto dell'accaduto i singoli soci inviando copia della nota a Consiglio stesso.

Quando viene scoperta una violazione all'interno dell'organizzazione dell'ente è necessario, documentando il percorso seguito, risalire alla causa che ha generato la violazione, individuare le azioni correttive ed attuarle (controllo *ex post*), ed intervenire a modificare ed aggiornare il modello di prevenzione allo scopo di evitare che la violazione possa ripetersi in futuro.

4.5 Formazione e divulgazione del Modello

Al fine di rendere il personale della Società edotto e consapevole in merito alle responsabilità ed al sistema di controllo interno, nonché alle sanzioni previste in caso di violazioni del Modello, dovrà essere stabilito un programma di formazione avente ad oggetto la disciplina dettata dal D.Lgs 231/01 e l'esplicazione del Modello di organizzazione e gestione.

La Società intende svolgere un'attività di formazione nei confronti del proprio personale dipendente, avvalendosi di consulenti di provata professionalità e specifica competenza in materia.

La partecipazione ai momenti formativi è considerata obbligatoria, in quanto rientrante tra le prestazioni lavorative proprie del personale dipendente. L'effettiva adesione del personale alla formazione verrà documentata con fogli presenza, sottoscritti dai partecipanti.

L'Organismo di Vigilanza vigila che la Società attui la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Si ritiene che un realistico ed efficiente programma di formazione debba tener conto del diverso livello di dettaglio ed approfondimento in rapporto al livello gerarchico dei destinatari della formazione. Pertanto, il programma di formazione si differenzia in funzione dei soggetti cui è rivolto.

4.5.1 Formazione dei soggetti apicali (quadri, dirigenti, responsabili e membri del C.d.A.)

In data 7 novembre 2013, la Società ha svolto una sessione formativa iniziale per la spiegazione delle finalità del Decreto per i soggetti apicali, avente ad oggetto i criteri fondamentali della responsabilità amministrativa dell'Ente, i reati presi in considerazione dal D.Lgs 231/01, la rilevazione e la mappatura delle aree di rischio, le condotte potenzialmente a rischio, le procedure di prevenzione e controllo adottate dalla Società, le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, la tipologia delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4.5.2 Formazione dei soggetti non apicali

La Società fornirà informazioni adeguate a tutti i dipendenti posti in posizione non apicale attraverso la divulgazione del Modello Organizzativo adottato e del Codice Etico, invitando espressamente tutti i dipendenti a visitare il sito aziendale ovvero attraverso l'area intranet che verrà a breve implementata.

4.5.3 Formazione del personale di nuova assunzione

La Società svolgerà, nei confronti del personale neoassunto, una specifica attività di formazione, fornendo a tali figure una specifica brochure informativa con i contenuti di cui al precedente punto, oltre a prevedere la possibilità di confrontarsi con l'Organismo di Vigilanza e l'ufficio di compliance per ogni richiesta di approfondimento e chiarimento relativamente al Modello.

In occasione delle future revisioni del Modello di organizzazione e gestione, la Società continuerà a svolgere nei confronti dei dipendenti un'attività di formazione volta ad analizzare le implementazioni e le modifiche successivamente introdotte con le modalità sopra descritte.

4.6 Comunicazione

La Società, al fine di consentire la conoscenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo al personale dipendente e ai terzi che entrano in contatto con la stessa, divulga il Modello stesso con le seguenti modalità:

1. Pubblicazione di estratti del Modello nella sezione intranet del sito di Studio Medico Specialistico Colombo;

2. Pubblicazione del Codice Etico sul sito web di Studio Medico Specialistico Colombo;
3. Specifica comunicazione a tutti i dipendenti della pubblicazione del Codice Etico in sede internet;
4. Previsione, nei contratti conclusi con tutti i soggetti esterni, dell'obbligo per questi ultimi di prendere visione del Codice Etico con conseguenti sanzioni contrattuali in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute.

Comunicazioni aventi ad oggetto aspetti specifici, integrazioni, interpretazioni, indicazioni da parte dei soggetti coinvolti nei flussi informativi previsti nel Modello, potranno avvenire con l'utilizzo di e-mail, pubblicazione sul sito intranet aziendale, ed invio personalizzato di apposite comunicazioni a quadri e dirigenti.

In sintesi è necessario che sia sviluppata una adeguata capacità della Società di svolgere un'attività di costante aggiornamento ed aggiustamento del modello di prevenzione progettato al fine di consentire l'esercizio di controllo sempre più antecedente all'azione o per lo più concomitante alla stessa.

Il ragionamento sin qui svolto induce a trarre delle conclusioni che non possono non avere conseguenze sugli aspetti operativi connessi alla gestione corrente della Società.

Il punto da cui muovere è il seguente: la Società al fine di evitare il proprio coinvolgimento in processi penali, seppur limitatamente in ordine alla responsabilità amministrativa dipendente da fattispecie incriminatrici, nelle quali potrebbe essere chiamato per il reato commesso da soggetto diverso (amministratore, soggetto in posizione apicale, dipendente) deve porre in essere i rimedi indicati dalle norme di riferimento (l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001):

- a) adottando modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati;



COLOMBO
STUDIO MEDICO
SPECIALISTICO

- b) affidando il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Al riguardo si segnala che la Società ha nominato quale organo di Vigilanza un consulente esterno, dottore commercialista con esperienza nell'ambito del D.Lgs 231/01. Per le eventuali comunicazioni all'Organo di Vigilanza, è stata costituita una casella di posta elettronica al seguente indirizzo:

organismodivigilanza@colombolab.com

al quale chiunque potrà far pervenire comunicazioni, informazioni e richieste inerenti il Modello Organizzativo ovvero il Codice Etico della Società.

La Società deve uniformare la propria organizzazione d'impresa al generale sistema di *corporate governance* ispirato dal sopradetto principio cardine dell'*accountability* (letteralmente significa rendicontabilità); vale a dire al riconoscimento della responsabilità dell'impresa nei confronti del suo ambiente e della conseguente attitudine a rendere conto delle proprie azioni e dei propri comportamenti.

ESTRATTO